

**STATUTO  
della  
"FONDAZIONE CAPRI ENTE DEL TERZO SETTORE"**

*Allegato "C"  
dell'atto raccolto  
n. 35535*

**Articolo 1  
Denominazione**

1.1 È costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE CAPRI ENTE DEL TERZO SETTORE" per brevità anche "FONDAZIONE CAPRI ETS" (di seguito anche la "Fondazione"). Di tale denominazione, comprensiva della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. La Fondazione indica gli estremi dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

**Articolo 2  
Sede**

2.1 La Fondazione ha sede in Capri (NA) alla Via Roma n. 8. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo e non costituisce modifica statutaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all'Autorità competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2.2 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

**Articolo 3  
Scopo e attività**

3.1 La Fondazione, in attuazione degli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, nonché giusta quanto prescrive l'art. 1 CTS, concorre al perseguimento del bene comune anche mediante la valorizzazione del potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

La Fondazione, che non persegue scopi di lucro, ha come oggetto esclusivo o principale il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria, erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità, di produzione e scambio di beni o servizi. In particolare la Fondazione svolge, sempre in via esclusiva o prevalente e senza scopo di lucro, le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dirette a tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale dell'isola di Capri e nel contempo il patrimonio imprenditoriale e professionale del settore turistico locale, per affermare la vocazione isolana quale centro internazionale di turismo e cultura.

Nell'ambito di tale scopo la Fondazione può, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, esercitare le seguenti attività secondarie e strumentali:

- individuare, analizzare e approfondire i problemi essenziali, economici e sociali dell'isola di Capri, promuovendo iniziative che favoriscano la loro soluzione, sollecitando e collaborando con le amministrazioni locali e regionali, con le associazioni di categoria e gli enti preposti alla gestione del territorio;

- promuovere manifestazioni di ogni genere come conferenze, incontri, dibattiti, tavole rotonde, seminari, stages, convegni, congressi, esposizioni e mostre;
- provvedere alla raccolta di dati statistici, alla elaborazione ed alla diffusione di informazioni concernenti dati e flussi turistici, al fine di consentire la verifica dell'efficacia degli interventi pubblici ed adottare idonee iniziative per il miglioramento dei servizi pubblici, del loro accesso e della loro fruibilità;
- incrementare la capacità di interazione con la popolazione locale per assicurare che essa benefici al massimo delle attività della Fondazione;
- fornire assistenza alle imprese turistiche per favorire la domanda e l'offerta nei mercati interessati;
- stabilire opportune forme di collaborazione con enti, istituzioni, organismi italiani e stranieri, nonché con altri organismi internazionali, al fine di realizzare programmi coordinati in ambito nazionale ed internazionale;
- partecipare alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale dell'isola di Capri;
- promuovere la partecipazione dei soggetti pubblici e privati allo svolgimento delle predette attività;
- effettuare inchieste e sondaggi di opinione;
- curare la pubblicazione di riviste, libri, opuscoli e cataloghi;
- promuovere ricerche e curare la pubblicazione dei risultati di esse;
- intrattenere rapporti e scambi culturali con Università, associazioni e fondazioni, sia italiane sia straniere che perseguono scopi simili;
- svolgere qualunque attività volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi connessi alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale dell'isola di Capri;
- organizzare corsi di studi anche istituendo borse;
- organizzare corsi finalizzati alla formazione professionale;
- svolgere qualunque altra attività purché esclusivamente finalizzata al raggiungimento dello scopo.

La Fondazione può stipulare accordi e convenzioni anche con enti Pubblici, fondazioni, soggetti privati e quanti altri si ritiene possano contribuire allo sviluppo della Fondazione stessa ed al raggiungimento delle sue finalità.

#### **Articolo 4**

##### **Durata**

4.1 La durata della Fondazione è indeterminata.

#### **Articolo 5**

##### **Esercizio**

5.1 Ogni esercizio dura un anno a decorrere dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

#### **Articolo 6**

##### **Patrimonio**

6.1 Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai beni descritti nella perizia di stima allegata al verbale, il cui valore è pari ad euro 95.000,00 (novantacinquemila virgola zero zero).

6.2 Il patrimonio della Fondazione è, comunque, composto:

- dagli apporti effettuati in sede di costituzione;
- dai contributi ed elargizioni di terzi;

- da donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura economica della Fondazione;
- da rendite, ricavi e proventi delle attività e manifestazioni intraprese, nonché entrate comunque denominate;
- da qualunque finanziamento fosse elargito da Enti Pubblici ed Enti Privati, nazionali od internazionali.

6.3 La raccolta di fondi e la ricezione di finanziamenti è consentita, in ogni caso, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 7 CTS.

6.4 I contributi, le sovvenzioni e le sponsorizzazioni ottenute per singole manifestazioni o specifici programmi di attività, e quindi non destinate dagli elargitori all'incremento del patrimonio, possano essere utilizzate solo per la realizzazione delle iniziative a fronte delle quali sono state concessi. Ai sensi dell'art. 10 CTS è consentita la costituzione di patrimoni destinati ad una specifica finalità istituzionale.

## **Articolo 7**

### **Bilancio**

7.1 Alla fine di ogni esercizio annuale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo attenendosi alle indicazioni di cui all'art. 13 CTS.

## **Articolo 8**

### **Perdite**

8.1 Qualora risulti che il patrimonio minimo sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli organi preposti ai sensi dell'art. 22 CTS devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio oppure lo scioglimento dell'ente, salvo che non si voglia proseguire l'attività in altra forma.

## **Articolo 9**

### **Distribuzione di utili ed avanzi di gestione**

9.1 E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

## **Articolo 10**

### **Partecipanti**

1.1 Concorrono alla organizzazione della attività della Fondazione i cd. Partecipanti, nei limiti e con le modalità contemplate dallo Statuto.

1.2 I Partecipanti possono essere persone fisiche e/o giuridiche e si suddividono in:

- a) Partecipanti Fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione o che siano nominati tali dal Consiglio Direttivo;
- b) Partecipanti Istituzionali: il Comune di Capri ed il Comune di Anacapri, nonché le persone giuridiche pubbliche, o persone giuridiche private, purché interamente partecipate da soggetti pubblici, gli Istituti di Credito e gli Enti Pubblici che condividano le finalità della Fondazione e che contribuiscano al patrimonio della Fondazione, mediante versamenti in denaro o mediante l'attribuzione di beni materiali o immateriali, o mediante l'apporto di servizi suscettibili di apprezza-

mento economico nei termini e modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo all'atto dell'ammissione;

c) Partecipanti ordinari: sono coloro che vengono ammessi successivamente alla costituzione della Fondazione e non rientrano nelle precedenti categorie.

Il venir meno della pluralità di partecipanti, inteso quali appartenenti indistintamente alla categoria di Partecipanti Fondatori e Partecipanti ordinari, è causa di scioglimento della Fondazione.

## **Articolo 11**

### **Ammissione partecipanti**

11.1 I Partecipanti Istituzionali sono nominati con deliberazione insindacabile del Consiglio Direttivo.

11.2 I Partecipanti ordinari sono ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo assunta secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità dell'ente e le attività svolte, su domanda dell'aspirante, il quale dovrà dichiarare espressamente di accettare le norme statutarie e regolamentari della Fondazione.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei Partecipanti, ove tenuto.

La deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione.

L'interessato avverso la deliberazione di rigetto può ricorrere all'assemblea entro sessanta giorni dalla ricezione della detta comunicazione.

Con delibera assunta all'unanimità dal Consiglio Direttivo, previa richiesta scritta e su proposta di almeno un altro Partecipante Fondatore, il Partecipante ordinario, che sia stato ammesso da almeno tre anni, può essere nominato Partecipante Fondatore.

## **Articolo 12**

### **Quota di partecipazione**

12.1 I Partecipanti Fondatori, i Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti ordinari sono tenuti al versamento di una quota annuale a titolo di contributo il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

12.2 All'atto dell'ammissione i Partecipanti Fondatori, i Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti ordinari nominati dal Consiglio Direttivo sono obbligati al versamento di una quota iniziale il cui importo è pure stabilito dal Consiglio Direttivo con la delibera di ammissione; in luogo del versamento di una somma di denaro il Consiglio Direttivo può determinare una diversa prestazione di beni o servizi a favore della Fondazione.

## **Articolo 13**

### **Dimissioni esclusione e morte partecipante**

13.1 La qualità di Partecipante non è trasmissibile e si perde per dimissioni, esclusione o morte e/o estinzione.

a) Dimissioni: le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché pervengano almeno tre mesi prima.

b) Esclusione: possono essere esclusi i Partecipanti che siano morosi per due anni consecutivi nel pagamento della quota associativa e quelli che abbiano posto in essere atti o comportamenti che, in qualunque modo, discredino la Fondazione o si rendano gravemente inadempienti rispetto agli obblighi connessi alla sua quali-

fica.

13.2 La esclusione è comminata dal Consiglio Direttivo, che dovrà darne comunicazione all'interessato mediante raccomandata o PEC.

13.3 Avverso il Partecipante può, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui innanzi, presentare ricorso al Collegio arbitrale di cui in seguito che si pronunzierà con decisione inappellabile, senza formalità di procedura.

13.4 I partecipanti dimissionari e quelli esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote e dei contributi e non possono chiedere indennizzi o attribuzioni di beni della Fondazione.

## **Articolo 14**

### **Organi della fondazione**

14.1 Gli organi della Fondazione sono:

- a) l'Assemblea dei Partecipanti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di Controllo ed il Revisore Legale dei Conti;
- e) il Comitato Tecnico Scientifico.

14.2 Gli organi della Fondazione di cui alle precedenti lettere "b", "c", "d" e "e" durano in carica tre esercizi, con scadenza in coincidenza con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, ed i loro membri sono rieleggibili.

14.3 Le cariche direttive sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

## **Articolo 15**

### **Assemblea dei partecipanti**

15.1 L'Assemblea è composta da tutti i Partecipanti Fondatori, Istituzionali ed ordinari non morosi iscritti da almeno tre mesi.

Essa:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- nomina e revoca i Consiglieri e gli altri componenti degli organi sociali;
- nomina, ove sia obbligatorio per legge o lo ritenga opportuno, l'Organo di Controllo, salvo che la nomina non sia riservata all'Autorità;
- nomina, ove sia obbligatorio per legge o lo ritenga opportuno, il Revisore Legale dei Conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove le opportune azioni;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto su esclusiva proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione o la scissione, la devoluzione del patrimonio della Fondazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

15.2 L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione ogni qual volta questi lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Partecipanti.

15.3 La convocazione deve avvenire a mezzo di raccomandata A.R., PEC o mezzo equipollente da inviare almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della località, del giorno e dell'ora della riunione, nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno.

I Partecipanti possono partecipare all'assemblea anche a mezzo di delega conferita ad altro associato; nessuno può essere portatore di più di tre deleghe.

Le riunioni possono svolgersi mediante teleconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i Partecipanti purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

15.4 L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei partecipanti non morosi e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

15.5 Le deliberazioni sono prese con la maggioranza di voti dei Partecipanti, in proprio o per delega.

15.6 Per deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei partecipanti.

15.7 L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto annuale e, quando occorra, per la nomina delle cariche sociali.

15.8 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine: dal Vice Presidente o dal Partecipante designato dagli intervenuti.

15.9 Svolge le funzioni di segretario dell'assemblea il Segretario del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza od impedimento, il Partecipante designato da chi presiede.

## **Articolo 16**

### **Consiglio direttivo**

16.1 Il Consiglio di Direttivo, il cui numero è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, è composto da tre, cinque, sette o nove componenti.

16.2 Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo, ma possono rinunciare alla carica, il sindaco del Comune di Capri ed il sindaco del Comune di Anacapri, in rappresentanza dei due Partecipanti Istituzionali.

I Consiglieri si distinguono in:

- \*\*\* "Consiglieri Fondatori": sono nominati dall'Assemblea tra i Partecipanti Fondatori;
- \*\*\* "Consiglieri Istituzionali": sono nominati dall'Assemblea tra i Partecipanti Istituzionali;
- \*\*\* "Consiglieri Ordinari": sono nominati dall'Assemblea tra i Partecipanti ordinari.

Il Consiglio Direttivo è composto in maggioranza (ossia tre su cinque, quattro su sette, cinque su nove) da Consiglieri Fondatori, almeno due Consiglieri Istituzionali ed almeno un Consigliere Ordinario, se in numero sufficiente ad essere eletti.

16.3 Non possono essere nominati Consiglieri, siano essi Fondatori, Istituzionali o Ordinari, e se nominati decadono automaticamente dalla carica, coloro che siano dichiarati interdetti, inabilitati, sottoposti ad amministrazione di sostegno, assoggettati a liquidazione giudiziale, condannati definitivamente a pena che importi interdizione di qualsiasi tipo da pubblici uffici o incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Qualora prima della scadenza del mandato vengano meno uno o più membri del Consiglio, questi saranno sostituiti mediante cooptazione effettuata dai soli Consiglieri Fondatori; i membri così nominati resteranno in carica fino alla cessazione dell'intero Consiglio. Se, però, vengano a mancare tutti i Consiglieri Fondatori, i Consiglieri Istituzionali ed Ordinari superstiti potranno cooptare dei nuovi consiglieri, preferibilmente tra i Partecipanti Fondatori, anche i membri così nominati resteranno in carica fino alla cessazione dell'intero Consiglio.

## **Articolo 17**

### **Compiti consiglio direttivo**

17.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di formazione e di attuazione della volontà della Fondazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria al fine del conseguimento degli scopi istituzionali.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- nomina e revoca il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- ha l'amministrazione del patrimonio e la gestione finanziaria in ogni suo aspetto;
- fissa i criteri di ripartizione delle risorse in rapporto alle finalità specifiche in cui si articola lo scopo della Fondazione;
- formula i piani di attività della Fondazione, anche recependo gli indirizzi dell'Assemblea, nonché i programmi di ricerca approvati e forniti, anno per anno, dal Comitato Tecnico Scientifico;
- approva la bozza di bilancio, consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- delibera l'ammissione di nuovi Partecipanti ordinari e la nomina di Partecipanti Fondatori;
- delibera in ordine all'esclusione dei Partecipanti;
- nomina all'unanimità il Presidente Onorario;
- propone, avendone l'esclusiva competenza, all'assemblea eventuali modifiche dello statuto;
- redige regolamenti per l'ottimale funzionamento della Fondazione, dei suoi organi, degli uffici e dei dipendenti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

il Consiglio può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto sempre solo da Consiglieri, determinando contenuti, limiti e modalità di esercizio della delega; il Consiglio può sempre avocare a sé operazioni rientranti nella delega ed impartire direttive vincolanti.

## **Articolo 18**

### **Riunioni consiglio direttivo**

18.1 Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità o ne abbia richiesta da almeno un terzo dei componenti. La convocazione è fatta dal Presidente con invito raccomandato, con PEC o mezzo equipollen-

te, spedito agli interessati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione; l'invito dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nei casi di comprovata necessità ed urgenza il termine di convocazione si riduce alle ventiquattro ore precedenti la data della riunione.

18.2 Le riunioni possono svolgersi mediante teleconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i consiglieri purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

18.3 Le deliberazioni del Consiglio sono valide se adottate con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e con il voto della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, decisivo è il voto di chi presiede.

La Presidenza della riunione spetta al Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, nell'ordine al Vice Presidente o al Consigliere più anziano di età.

## **Articolo 19**

### **Presidente consiglio direttivo**

19.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché il potere di firma.

19.2 Il Presidente può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione diretti al conseguimento degli scopi istituzionali e, così, tra l'altro:

- a) convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, fissando l'ordine del giorno;
- b) se nominato, convoca il Comitato esecutivo e lo presiede, fissando l'ordine del giorno;
- c) firma gli atti del Consiglio ed ogni altro documento necessario per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati;
- d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo;
- e) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- f) cura l'osservanza dello statuto;
- g) mantiene i rapporti con le autorità tutorie;
- h) adotta in caso di urgenza ogni opportuno provvedimento, riferendo alla prima riunione del Consiglio.

Nei casi di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente che sancirà la sua legittimazione facendo precedere la sua firma dalla locuzione "in sostituzione del Presidente impedito", o altra simile.

## **Articolo 20**

### **Segretario e tesoriere**

20.1 Il Segretario del Consiglio coadiuva il Presidente ed ha l'onere della redazio-

ne dei verbali e la conservazione della documentazione non contabile.

20.2 Il Tesoriere terrà la contabilità della Fondazione, provvedendo alla predisposizione della bozza di bilancio annuale consuntivo e preventivo; effettua i pagamenti e cura la riscossione dei crediti e rendite della Fondazione.

## **Articolo 21**

### **Deleghe e responsabilità**

21.1 Il Consiglio Direttivo potrà distribuire tra i suoi membri sfere di competenza creando uno o più Consiglieri Delegati e/o un Comitato Esecutivo; per specifiche materie e particolari finalità.

21.2 La responsabilità dei consiglieri è disciplinata dall'art. 28 CTS.

## **Articolo 22**

### **Direttore generale**

22.1 Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può nominare un Direttore Generale qualora ne ravvisi l'opportunità tra persone estranee al Consiglio stesso a maggioranza dei due terzi dei componenti, conferendogli specifiche mansioni, compiti e poteri.

22.2 Il Direttore Generale deve essere in possesso di elevata formazione ed attività professionale ed avere svolto un'esperienza qualificata di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie.

22.3 Il Direttore Generale relativamente ai poteri a lui conferiti al momento della nomina, ha autonomia decisionale, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati.

22.4 Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione e collabora con il Presidente ai fini del buon andamento amministrativo e gestionale della medesima ed particolare provvede:

- alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione;
- a redigere e proporre al Consiglio Direttivo i regolamenti della Fondazione;
- all'organizzazione e promozione delle singole iniziative approvate, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro attuazione.

22.5 Il Direttore Generale predisporre le bozze dei bilanci preventivo e consuntivo, corredati da apposite relazioni.

22.6 Il Direttore Generale dà esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni degli organi della Fondazione, nonché agli atti del Presidente.

22.7 Il Direttore Generale provvede in nome e per conto del Consiglio Direttivo, nell'ambito lavorativo e nei limiti numerici stabiliti dal Consiglio stesso, all'assunzione ed alla gestione del personale dipendente della Fondazione, nonché all'adozione di tutte le disposizioni o misure riguardanti la carriera, lo stato giuridico ed economico, la disciplina e la cessazione del rapporto di lavoro; provvede inoltre alla sottoscrizione dei contratti collettivi individuali di lavoro e dei contratti di prestazione d'opera, anche professionale.

22.8 Il Direttore Generale può essere invitato ad intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione nonché ad eventuali commissioni o comitati.

22.9 Il Direttore Generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio Direttivo, delle determinazioni in ordine alla realizzazione dei programmi e progetti adottati, della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.

va della Fondazione, incluse l'organizzazione e gestione del personale, in coerenza con l'organizzazione interna e con la dotazione organica.

22.9 Al momento dell'accettazione il Direttore Generale stipula con la Fondazione un contratto di lavoro di diritto privato, a termine, anche di natura non esclusiva, avente durata non superiore a tre anni.

22.10 Il Consiglio Direttivo adotta nei confronti del Direttore Generale i provvedimenti conseguenti ad eventuali risultati negativi della gestione e dell'attività amministrativa e all'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi.

22.11 Il Direttore Generale, salvo revoca anticipata nelle ipotesi previste dal codice civile o dal contratto, cessa comunque dall'incarico alla data di insediamento del Consiglio Direttivo successivo a quello che lo ha nominato e può essere confermato.

## **Articolo 23**

### **Organo di controllo**

23.1 L'Organo di Controllo è composto, giusta quanto dispone l'art. 30 CTS, da un Controllore Unico (e da un supplente) o da un Collegio di Controllori, composto da tre membri effettivi i quali nominano tra loro il Presidente, e da due supplenti ed ha le seguenti attribuzioni:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
- vigila sulla tenuta dei conti e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esprime il parere (anche verbale) sui bilanci consuntivo e preventivo;
- dà pareri non vincolanti al Consiglio Direttivo su qualunque argomento rimesso al suo giudizio;
- può esercitare la revisione legale dei conti.

23.2 L'Organo di Controllo esercita i compiti di monitoraggio ed effettua le attestazioni di cui all'art. 30, comma settimo, CTS.

23.3 Per il funzionamento dell'organo si rinvia alle norme procedurali dettate per il Consiglio Direttivo.

Qualora sia prescritto dalla legge o venga disposto dal Consiglio Direttivo la revisione legale di conti è affidata ad un Revisore Legale dei Conti od ad una società di revisione, giusta quanto dispone l'art. 31 CTS.

23.4 I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

23.5 Le responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti sono disciplinate dall'art. 28 CTS.

## **Articolo 24**

### **Comitato tecnico scientifico**

24.1 Il Comitato Tecnico Scientifico se istituito è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane o estere, particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

24.2 Il Comitato Tecnico Scientifico è presieduto dal Presidente o, nel caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, nominati in seno allo stesso comitato nella sua prima seduta.

24.3 Alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico partecipano il Presidente ed il

Vice Presidente della Fondazione, con diritto di intervenire nella discussione, ma senza diritto di voto.

24.4 I componenti del Comitato Tecnico Scientifico durano in carica un triennio, hanno diritto esclusivamente un rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

## **Articolo 25**

### **Compiti del comitato tecnico scientifico**

25.1 E' prerogativa del Comitato Tecnico Scientifico elaborare e strutturare i programmi annuali di ricerca in linea con gli scopi della Fondazione; se il programma annuale prevede più ricerche dovrà essere indicato l'ordine di priorità.

25.2 Esprime pareri sull'attività culturale della Fondazione.

25.3 Il Comitato Tecnico Scientifico deve comunicare al Consiglio Direttivo il programma non oltre il trenta di ottobre dell'anno precedente, redigendo il programma stesso nei limiti delle somme stanziare per la ricerca.

25.4 Compete inoltre al Comitato Tecnico Scientifico:

- selezionare i candidati, italiani e stranieri, per le borse di studio;
- selezionare i vincitori dei premi;
- nominare le Commissioni di studio;
- nominare i responsabili di ricerca;
- proporre al Consiglio Direttivo l'ammontare delle borse e dei premi;
- stabilire il numero delle conferenze annuali, individuando i conferenzieri italiani o stranieri;
- curare le pubblicazioni scientifiche che documentino le ricerche promosse dalla Fondazione;
- fornire al Consiglio Direttivo pareri non vincolanti ogni qualvolta ne venga richiesto.

## **Articolo 26**

### **Funzionamento del comitato tecnico scientifico**

26.1 Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte l'anno e in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta congiunta due dei suoi membri, oppure il Presidente del Consiglio Direttivo o almeno tre membri dello stesso Consiglio.

26.2 Per il funzionamento dell'organo si rinvia alle norme procedurali dettate per il Consiglio Direttivo. I verbali delle deliberazioni del Comitato Tecnico Scientifico sono redatti da un Segretario nominato di volta in volta dal Comitato stesso e trascritti sull'apposito libro firmati dal Presidente e dal Segretario.

## **Articolo 27**

### **Libri**

27.1 Oltre agli eventuali libri da tenersi per legge ed ai sensi dell'art. 15 CTS, il Consiglio Direttivo terrà "Libro dei Verbali dell'Assemblea" ed il "Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo", l'Organo di Controllo terrà il "Libro verbali dell'Organo di Controllo", il Comitato Tecnico Scientifico il "Libro verbali del Comitato Tecnico Scientifico".

27.2 I volontari che svolgono eventualmente la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti nel registro di cui all'art. 17 CTS tenuto dal Consiglio Direttivo, anche tali libri dovranno essere numerati e vidimati in ogni pagina da due consiglieri.

## **Articolo 28**

### **Scioglimento**

28.1 Lo scioglimento della Fondazione potrà essere deliberato dall'Assemblea, su proposta esclusiva del Consiglio Direttivo, alla stessa Assemblea compete ogni decisione circa la devoluzione del patrimonio nei termini e modi di cui all'art. 9 CTS.

## **Articolo 29**

### **Clausola arbitrale**

29.1 Le eventuali controversie vertenti sull'interpretazione di questo atto o per qualsiasi altra causa, sarà deferita alla decisione di tanti arbitri quante sono le parti in contrasto; ognuna di esse nominerà un arbitro e se il numero complessivo dovesse risultare pari, la parte più diligente richiederà al Presidente del Tribunale di Napoli la nomina di un ulteriore arbitro, di modo che il collegio risulti comunque in numero dispari.

29.2 Il Presidente sarà eletto tra gli arbitri nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Napoli.

29.3 Gli arbitri, amichevoli compositori, decideranno secondo equità, inappellabilmente, regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterranno più opportuno e rispettando comunque il principio del contraddittorio.

## **Articolo 30**

### **Rinvio**

30.1 Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme dettate dal codice civile e dal CTS.

Firmato: MORGANO GIANFRANCO - notaio PAOLO MORELLI segue sigillo